

Sezione Provinciale A.R.I. Salerno
- REGOLAMENTO - A.R.I. R.E. -

VISTI

- 1) La risoluzione della Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni di Ginevra del 1979;
- 2) Il D.M. 27/05/1974 (Decreto Togni), e D.M. 28/02/2000 del Ministero delle Comunicazioni (G.U. n° 65 18/03/2000);
- 3) La delibera dell'Assemblea Generale A.R.I. del 18/05/1992;
- 4) La delibera n° 93.C4 in data 03.04.1993;
- 5) Il Regolamento dell'Organizzazione A.R.I. Radiocomunicazioni di Emergenza (A.R.I. R.E.), approvato con delibera dell'Assemblea Straordinaria A.R.I. in Bari del 09.11.1996 e successivamente depositato presso il Dr. Salvo MORSELLO, Notaio residente in Bollate (MI) di cui all'atto rep. N° 26037, n° 5685 di raccolta in data 18.04.1997, debitamente registrato a Milano il 29.04.1997 al n° 6825, allegato sub/a al presente Regolamento per farne parte integrante;
- 6) gli art. 51 e 52 dello Statuto Sociale A.R.I.;
- 7) gli art. 7, 8 comma 8.4, 27 del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale A.R.I.;

Ritenuto necessario, in considerazione delle nuove esigenze e della normativa in essere, si propone per l'approvazione, il **REGOLAMENTO A.R.I. - R.E.**

**REGOLAMENTO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI
D'EMERGENZA DELLA SEZIONE PROVINCIALE A.R.I. DI SALERNO**

Articolo 1

Compiti e scopi

Sono soli ed esclusivamente quelli di effettuare, ove richiesto dalla Pubblica Autorità preposta, le radiocomunicazioni alternative d'emergenza, in caso di defezione dei normali sistemi di comunicazione.

Questi sono i compiti istituzionali affidati agli aderenti all'Organizzazione A.R.I. R.E., con esclusione di qualsiasi attività non pertinente con le radiocomunicazioni.

Per la realizzazione di tali compiti, la RADIOCOMUNICAZIONI D'EMERGENZA (che per brevità, negli articoli seguenti, sarà indicata con la sigla ARI – R.E.), potrà:

- **A)** Studiare e predisporre gli opportuni piani operativi d'intervento Regionali, Provinciali e Comunali;
- **B)** Supportare Enti ed Autorità (o delegati preposti) alle Radiocomunicazioni d'emergenza, mettere a disposizione gli aderenti effettivi ed ausiliari, pienamente autosufficienti, in grado d'intervenire tempestivamente;
- **C)** Promuovere, organizzare esercitazioni, attinenti ad attività di Protezione Civile.

Articolo 2

Organizzazione

La struttura è composta di membri del Direttivo di Sezione e da membri ausiliari Soci dell'A.R.I. che, spontaneamente e senza scopo di lucro, aderiscono a tale attività. Il Direttivo della Sezione, e i Soci aderenti all'A.R.I. R.E. potranno, se ritenuto necessario ed opportuno, iscriversi rispettivamente agli appositi Albi Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali, all'uopo preposti, purché rispondenti ai fini, scopi ed esigenze del nostro Sodalizio ed al presente Regolamento. Tale struttura non ha fini di lucro, neppure indiretto, ed opera per esclusivi fini di solidarietà.

Articolo 3

Membri effettivi

Possono far parte dell'ARI R.E., quali membri effettivi, i Soci Ordinari dell'A.R.I. appartenenti alla Sezione di Salerno, che abbiano raggiunto la maggiore età, che ne facciano richiesta e che diano sicura disponibilità in caso di necessità o d'esercitazione.

Articolo 4

Membri ausiliari

Possono far parte dell'ARI R.E., quali membri ausiliari i Soci Radio Club appartenenti alla Sezione di Salerno che abbiano raggiunto la maggiore età, che ne facciano richiesta e che diano disponibilità in caso di necessità o d'esercitazione.

Articolo 5

Domanda d'ammissione

Le richieste d'iscrizione all'ARI R.E. devono essere presentate al Presidente di Sezione o a un suo delegato.

Nel caso di non accettazione della domanda, la stessa dovrà essere motivata, quindi discussa nel Consiglio Direttivo della Sezione, e notificata all'interessato.

Articolo 6

Dimissioni od esclusione

La qualifica di aderente alle Radiocomunicazioni di Emergenza si perde per:

- a** - Mancato rinnovo della quota associativa A.R.I. o A.R.I. Radio Club;
- b**- Esclusione;
- c**- Dimissioni scritte.

Tale provvedimento è proposto dal Presidente o dal Delegato di sezione al Consiglio Direttivo di Sezione che decide a maggioranza. La decisione deve essere comunicata al Responsabile Regionale. Non è ammesso ricorso avverso l'esclusione. Sono motivo di esclusione il comprovato impedimento ad assolvere i compiti del servizio, la prolungata assenza ingiustificata dall'attività della struttura, l'aver commesso atti incompatibili con i fini istituzionali dell'A.R.I. o della struttura di ARI R.E. La richiesta di espulsione dall'A.R.I., fatta dal Consiglio Direttivo di Sezione al Comitato

Regionale Campano, provoca l'automatica esclusione dalla struttura, ma permette la presentazione di ricorso al Comitato Regionale Campano.

Se la richiesta d'espulsione non è convalidata, il C.R.C. decide motivandola in ultima istanza, sentito il CD della Sezione interessata.

In ogni caso chi non fa più parte, per qualsiasi motivo, dell'ARI R.E. è tenuto all'immediata totale restituzione dell'eventuale materiale in dotazione ricevuto.

Articolo 7

Gratuità delle prestazioni

L'attività di radioamatore operante per le A.R.I.- R.E., non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Agli operatori spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.

La qualità di appartenente alle A.R.I.- R.E. è incompatibile con l'iscrizione ad altra organizzazione di Protezione Civile connessa alle radiocomunicazioni, e che comunque, in caso di emergenza, possa impegnare il soggetto.

Articolo 8

Risorse economiche

L'Organizzazione A.R.I.- R.E. trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da:

- poste inserite nel bilancio di sezione;
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche;
- rimborsi derivanti da Convenzioni.

Articolo 9

Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione i relativi beni a tale uopo acquisiti, che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 10

Organismo Sezionale

Il Presidente di Sezione, entro 15 giorni dall'insediamento del C.D. può nominare, per la parte operativa e organizzativa un Delegato di Sezione (DS). Questo mantiene i rapporti

con gli Enti e le Autorità locali ed ha il compito di gestire il personale sia nelle fasi d'esercitazione che d'emergenza. Relazionerà annualmente sull'attività svolta. La Sezione dovrà dotarsi del piano operativo Comunale d'Emergenza approvato dal CD e dagli aderenti ARI R.E. Il Direttivo della Sezione dovrà costituire un fondo da destinare al rimborso delle spese sostenute dalla struttura ARI R.E. con apposite voci da inserire nel rendiconto annuale della stessa, inviandone copia al C.R.C. La Sezione è tenuta a partecipare alle esercitazioni o operazioni d'emergenza che avvengano nel territorio di sua competenza.

Articolo 11

Organismo Provinciale

Il delegato della sezione ARI di Salerno sarà anche delegato provinciale essendo la città di Salerno capoluogo di provincia. Il Delegato Provinciale (DP) ha esclusivamente il compito di organizzare il servizio delle radiocomunicazioni di emergenza a livello Provinciale, armonizzando l'attività svolta dai Delegati delle Sezioni della Provincia di Salerno. Il DP è il referente tecnico operativo presso la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile, mantiene i contatti operativi con la Prefettura e le Autorità Civili e Militari ed ha l'obbligo di riunire i DS della Provincia nel caso d'esercitazioni o allarmi d'interesse Provinciale e Comunali, ne dà immediata comunicazione al responsabile Regionale. Il DP deve essere avvisato dai DS delle altre sezioni della provincia nel caso d'esercitazioni o allarmi che avvengano nel territorio di loro competenza. Il DP concorderà con i DS il Piano Operativo di Emergenza Provinciale e le attività a livello Provinciale della Struttura e relaziona annualmente sull'attività svolta.

Articolo 12

Disposizioni finali

- a) Il presente Regolamento fa parte integrante del Regolamento di Sezione.;
- b) Copie del presente Regolamento e degli allegati, dovranno essere consegnate a tutti gli aderenti all' ARI R.E.;
- c) Per quanto non espressamente previsto si faccia riferimento al Regolamento ARI-RE Nazionale Approvato nell'assemblea Generale Straordinaria di Bari il 9.11.1996 e a tutte le direttive emanate in materia.

Approvato nell'assemblea dei soci del 22/05/2004.

Si richiede la registrazione in base alla legge n. 266/91.

Approvato dalla Assemblea del C.R.Campania tenutasi a Portici il 12/12/2004.

Il Presidente **IK8SUT** – Lalopa Antonio
Il Segretario **IK8WCQ-** Pacifico Giuseppe.